



**AGENS**

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 26 gennaio 2017  
Prot. n. 008/17/H.19

Alle Aziende associate

L o r o   S e d i

**OGGETTO:** Parere del Consiglio di Stato n. 83/2017 - Adempimenti da compiere a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016.

Facendo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia, segnaliamo il recente parere del Consiglio di Stato n. 83/2017, pubblicato il 17 gennaio u.s. (in allegato), emesso a seguito del quesito richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in merito agli adempimenti idonei per portare a termine le riforme previste nella Legge n. 124/2015, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della "Madia" nelle parti in cui prevede che l'attuazione attraverso i Decreti legislativi possa avvenire "*dopo aver acquisito il solo parere della Conferenza Stato-Regioni*" e non sulla base di "*intesa*" con la stessa Conferenza.

Sul punto il Consiglio di Stato ha rilevato come non sussistano dubbi sull'attuale vigenza ed efficacia dei Decreti legislativi già emanati, non avendo la Corte costituzionale né affermato né escluso la loro illegittimità costituzionale. Ciò posto, con il parere in esame sono state ipotizzate alcune misure "correttive" in modo da consentire l'attuazione della Delega nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Per quanto concerne, in particolare, i decreti sulle partecipate e sulle norme inerenti il lavoro pubblico, il CDS è stato dell'avviso che gli strumenti "correttivi" siano due e strettamente connessi fra loro:

- l'intesa, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 281 del 1997, così come prefigurata dalla Corte costituzionale e da raggiungere, a seconda dei casi indicati nel dispositivo della succitata sentenza, in sede di Conferenza Stato-Regioni, ovvero di Conferenza unificata *ex art. 9, co. 1, del Decreto medesimo*;
- i Decreti legislativi integrativi e correttivi che, per ciascuna disposizione di delega, la stessa L. n. 124/2015 autorizza a emanare nel termine di 12 mesi dall'adozione dei singoli Decreti legislativi da essa previsti.

Con riferimento, rispettivamente, alla prima misura, si è ritenuta preferibile l'ipotesi che la stessa abbia ad oggetto il Decreto legislativo nel suo complesso, come eventualmente modificato o integrato all'esito del procedimento di concertazione e che si riferisca

Aderente alla  
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10  
00144 Roma  
Tel. 06/5903974  
Telefax 06/5903825  
e-mail: [agens@agens.it](mailto:agens@agens.it)  
C.f. 04276771005



anche agli effetti relativi al periodo intercorso tra l'entrata in vigore del Decreto legislativo originario e quella delle misure di correzione.

Per quanto concerne, invece, la seconda misura correttiva, a parere della Commissione speciale del CDS, i Decreti correttivi dovranno non solo rispettare i principi e criteri direttivi della Legge delega ma anche svolgere una funzione di correzione, o integrazione, del testo legislativo originario, con la conseguente impossibilità di estensione ad ambiti differenti da quelli delineati dal primo decreto, per evitare che il nuovo provvedimento si risolva in un esercizio tardivo della delega (*Corte cost. n. 206/2001*).

In ogni caso, da un lato l'intesa potrebbe anche riferirsi al testo del Decreto originario senza correggerlo né integrarlo, limitandosi al solo effetto di sanatoria procedimentale, dall'altro il Governo potrà sempre inserire, negli ambiti di sua competenza esclusiva, altre ed eventuali disposizioni correttive e integrative, in coerenza con i limiti della Legge delega.

L'ultima questione attiene, invece, ai casi in cui la Delega risulti scaduta, con riferimento, in particolare al decreto sulla dirigenza pubblica e sui servizi pubblici i quali, non essendo ancora in vigore alla data della pronuncia della Consulta, sono stati ritirati.

Sul punto, il Consiglio di Stato *“condivide la considerevole importanza anche di queste riforme – che erano state, peraltro, oggetto di articolati pareri dell'Istituto – e l'urgenza di intervenire portando finalmente a termine un iter di riflessione approfondito su molti dei temi ivi affrontati”*.

Ciò detto, a parere del suddetto organo, oltre all'ipotesi di adottare una nuova Legge delega conforme ai vincoli procedurali sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale, sarebbero percorribili anche altre modalità di intervento legislativo primario quali la presentazione di un Disegno di legge governativo avente, almeno in parte, i contenuti del Decreto delegato che andrebbe a sostituire.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.